



**AUDIZIONE**  
**IN SEDE DI UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI**  
**RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**  
**10<sup>a</sup> COMMISSIONE SENATO**  
**INDUSTRIA COMMERCIO E TURISMO**

**DECRETO LEGISLATIVO**  
**PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN**  
**MATERIA DI TURISMO “CODICE DEL TURISMO”**  
**AG 327**

*DOCUMENTO TECNICO FEDERAZIONI*

*Roma, 9 marzo 2011*



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Confturismo – Confcommercio**  
00153 Roma – Piazza G.G. Belli, 2  
tel. 06 5866330 - fax 06 5812750  
e-mail: [turismo@confcommercio.it](mailto:turismo@confcommercio.it)

## **CODICE DEL TURISMO**

### **SINTESI DI QUANTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO DI STATO**

La Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato si è riunita il 13 gennaio scorso ed ha emesso l'allegato parere sul "*Codice normativo statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e attuazione della Direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e scambio*".

L'intera prima parte del parere – quasi la metà del documento – è dedicata alla sintesi della relazione sul provvedimento operata dagli estensori al Consiglio e successivamente al giudizio sulla effettiva potestà del Governo di legiferare sugli argomenti oggetto del provvedimento stesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la scrivente Associazione fa notare il passaggio a pagina 5 laddove recita "*Ai fini della predisposizione del testo trasmesso a questo Consiglio, l'Amministrazione ha effettuato audizioni con i rappresentanti delle categorie del settore (Confindustria, Confcommercio, Tour operator, etc.)*", contestandone in toto la veridicità – almeno per quanto attiene al richiamo a Confcommercio – e riservandosi di farne opportuno cenno nelle note che, congiuntamente con le singole componenti di Confturismo, farà pervenire alle Commissioni parlamentari nelle quali proseguirà l'analisi del provvedimento.

Sul secondo versante invece, il Consiglio di Stato termina la lunga e puntuale dissertazione concludendo che esistono condizioni atte a giustificare – a vario titolo – un intervento unitario dello Stato anche nella materia del turismo pur affidata alla competenza generale e residuale delle Regioni. Tuttavia, nel prendere atto del parere sfavorevole delle Regioni sul provvedimento in esame, il Consiglio di Stato lancia al Governo un invito a valutare se sia effettivamente opportuno procedere nella codificazione proposta stante l'alto rischio di contenzioso costituzionale. Il Consiglio conclude invece il punto con un giudizio di piena validità dell'operato del Governo sull'utilizzo della delega in base alla quale il provvedimento è stato realizzato.

Da questo punto in poi il parere passa all'esame dei singoli Titoli, Capi e Articoli del provvedimento precisando che le parti non menzionate si intendono prive di rilievi da operare.

Sulle disposizioni generali del **Titolo I (Artt. da 1 a 5)** il Consiglio propone una riformulazione più rispettosa della ripartizione delle competenze centrali e territoriali nell'art. 1, definisce improprio e superfluo l'art. 2 in quanto riproduce giurisprudenza costituzionale e ne suggerisce la soppressione, giudica vago l'art. 3, suggerisce una migliore formulazione dell'art. 4 e dell'art. 5.

Sulle Professioni e Formazione nel settore turistico del **Titolo II (Artt. da 6 a 10)** il Consiglio propone la soppressione dell'art. 7 giudicandolo superfluo e foriero di equivoci. Per quanto concerne l'art. 8 "*Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici*", il Consiglio semplicemente osserva la necessità di eliminare ogni riferimento a specifici titoli di studio ricordando che essi devono semmai essere riportati in un provvedimento regolamentativi secondario derivante da quello presente.

Sul Mercato del lavoro **del Titolo III (Artt. da 11 a 20)** il Consiglio giudica legittima l'iniziativa di classificazione unitaria e definizione standard delle strutture ricettive pur suggerendo, all'art. 11 ad esempio, formule per la migliore stesura e coordinamento fra gli artt. 11, 12 e 13. Stesso ragionamento viene compiuto per i successivi artt. 15, 16, 17 e 18. Sull'articolo 19 il Consiglio osserva con energia il mancato coordinamento della norma di semplificazione ivi prevista con quanto fissato alla Legge 241 del 1990 (art. 19 comma 1). A tale proposito il Consiglio precisa che l'eventuale mancata rimozione degli elementi alla base dell'osservazione pregiudicano il giudizio favorevole sull'intero Codice stante la delicatezza della materia. Dell'art. 19 si giudica altresì superfluo il comma 7.

Sulle Agenzie di viaggi e turismo del **Titolo IV (Artt. da 21 a 24)** il Consiglio suggerisce esclusivamente una migliore formulazione del comma 1 dell'art. 24 sulle semplificazioni degli adempimenti amministrativi.

Nessuna menzione delle tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza di cui al **Titolo V (Artt. da 26 a 33)** che si intende pertanto promosso nel suo complesso dai componenti della Sezione del Consiglio di Stato.

Sui Contratti del **Titolo VI (Artt. da 34 a 52)** il Consiglio dedica un'analisi più completa, dapprima giudicando favorevolmente l'espunzione delle relative norme dal Codice del Consumo artt. da 82 a 100, e quindi sposando la le scelte contenute nell'art.49 in merito al cosiddetto danno da vacanza rovinata. Con le medesime argomentazioni usate a sostegno della norma di cui all'art. 49 il Consiglio dichiara apertamente di non condividere la norma fissata al primo comma dell'art. 45 relativa alla definizione di inesatto adempimento contrattuale. Il Consiglio suggerisce il testo di una riformulazione per detto comma dell'art. 45. Anche sul testo dell'art. 51 in materia di reclamo il Consiglio suggerisce una riformulazione che inserisce il termine di 10 giorni attualmente previsto entro il quale il consumatore possa presentare reclamo in forma scritta. Relativamente all'art. 52, il Consiglio concorda con le finalità che hanno portato alla definizione in tale norma delle garanzie che le imprese devono prestare per potere operare ma richiama all'inserimento – con opportuna riformulazione del testo – della possibilità di operatori e delle loro associazioni di categoria di creare consorzi per l'ottenimento delle garanzie necessarie.

Nessuna menzione del **Titolo VII ordinamento (Artt. da 55 in poi)** che si intende pertanto promosso nel suo complesso dai componenti della Sezione del Consiglio di Stato.

Il parere si conclude con l'invito a stralciare dal provvedimento le norme relative al recepimento della **Direttiva 2008/122/CE** sulla multiproprietà per una semplice questione di ordine sistematico e di materia.



**OSSERVAZIONI FAITA  
(FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE  
DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI  
DELL'ARIA APERTA)**

FAITA-FederCamping la Federazione che rappresenta la maggioranza delle 2500 imprese operanti nella ricettività turistica all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici), condivide in linea di massima l'opportunità di emanare un Codice del Turismo che riordini e semplifichi la legislazione statale in materia di turismo.

Per quel che attiene il settore open air la Federazione intende segnalare, in uno spirito di cooperazione, alcune modifiche necessarie per rendere il testo più aderente alle esigenze delle imprese, degli operatori e degli ospiti, segnatamente agli articoli 11, 16, 17 considerati cardini portanti per l'esercizio della attività produttiva aggregata dalla Federazione.

Di seguito si riporta una nota esplicativa relativa agli articoli di cui sopra mentre In allegato si propongono le osservazioni in forma di emendamento legislativo.

art. 11 comma 1. lettera d)

Le c.d. "strutture ricettive di mero supporto" introdotte dal testo rischiano di generare gravi casi di concorrenza sleale. È necessario un approfondimento sulla opportunità di introdurre una nuova tipologia di classificazione che, stante la genericità della definizione, rischierebbe di autorizzare e riconoscere imprese che poco o nulla hanno a che fare con il turismo.

FAITA-FederCamping propone la soppressione di detto comma.

comma 2.

alcune parti del testo vanno armonizzate con quanto già previsto dalle normative Regionali in materia di "autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione", o in alternativa bisognerà prevedere un comma 3. mirato alle strutture ricettive all'aperto.

art.16 comma 1

lettere a) e b)

è opportuno invertire l'ordine delle lettere, in considerazione della circostanza che vede il campeggio quale secondo segmento ricettivo dopo quello alberghiero (dati ISTAT).

lettera c)

è da sopprimere in quanto l'attività prevalente delle aziende indicate in detta lettera è quella agricola. Non si tratta, dunque, di imprese turistiche tipiche. Inoltre, si richiama l'attenzione sulla relazione di prevalenza tra l'attività agricola e quella turistica, sicuramente sbilanciata, nel caso di specie, in favore della prima.

lettera d)

è da sopprimere in quanto i c.d. "parchi di vacanza" sono già a tutti gli effetti campeggi o villaggi turistici e la tipologia di clientela non può essere il parametro di riferimento per l'identificazione e la definizione di una struttura turistico ricettiva.

Sempre al comma 1. nell'elenco che identifica le strutture ricettive all'aperto è opportuno inserire "le aree di sosta", con un comma illustrante la definizione di questa tipologia d'impresa.

art. 17

se ne chiede la soppressione, previa estrapolazione delle "aree di sosta", nei termini sopra descritti, in quanto tale segmento ricettivo è già ben definito e recepito, anche dalle vigenti normative Regionali e Comunali, come tipologia di struttura ricettiva all'aperto.

FAITA-FederCamping auspica un pieno recepimento di quanto sin qui esposto e ringrazia per l'attenzione.

## EMENDAMENTI FAITA-FEDERCAMPING AL CODICE DEL TURISMO

### ART. 11

*(Classificazione)*

1. Ai fini del presente decreto legislativo le strutture ricettive si suddividono in:

- a) strutture ricettive alberghiere e par alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aperto.

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientrano altresì, quali servizi accessori della prestazione del servizio ricettivo la vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

### *OPPURE*

3. Nell'ambito dell'attività delle strutture ricettive all'aperto rientra altresì, quale servizio accessorio della prestazione del servizio ricettivo la vendita di merci alle persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

### ART. 16

*(Strutture ricettive all'aperto)*

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono strutture ricettive all'aperto:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) le aree di sosta.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza

provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. Sono aree di sosta le strutture ricettive all'aperto destinate prevalentemente al breve soggiorno di turisti itineranti, provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

7. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

8. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;
- c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

#### **ART. 17**

*(Strutture ricettive di mero supporto)*

**SOPPRESSO**



## **OSSERVAZIONI FEDERALBERGHI**

# **FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI E TURISMO**

Con riferimento allo schema di decreto legislativo avente ad oggetto il riordinamento della normativa in materia di turismo, c.d. Codice del Turismo, evidenziamo come il provvedimento presenti elementi di incostituzionalità, in quanto disciplina materie affidate alla potestà legislativa delle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Il provvedimento, che non è stato concordato con le categorie, contiene comunque alcune disposizioni sulle quali riteniamo necessario un approfondimento.

Ci preme in primo luogo evidenziare il rischio insito nell'allargamento delle tipologie di strutture ricettive, operato dallo schema di decreto, che può determinare una oggettiva difficoltà di coordinamento e adeguamento tra normativa statale e regionale. Perplessità si esprimono anche con riferimento ad alcune tipologie proposte. Solo per fare alcuni esempi:

- Non si comprende cosa si intenda per “bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale” (peraltro inseriti nell'elenco delle strutture alberghiere e paralberghiere). A parere della scrivente i B&B dovrebbero essere mantenuti nell'ambito di un fenomeno fisiologicamente legato ad un tipo di accoglienza “in famiglia” che ne dovrebbe rappresentare il reale e originario principio ispiratore diversificandolo dalla forma di ricettività vera e propria e maggiormente diffusa qual è quella alberghiera, al fine di evitare, cosa che nella realtà è purtroppo frequente, che nelle località di maggiore appeal turistico essi diventino una forma di concorrenza sleale dalla quale non solo è sempre più difficile difendersi, stante la totale assenza di qualsivoglia adempimento di carattere normativo, ma per cui sono previste scarse forme di vigilanza o controllo.
- Non appare chiaro, cosa si intenda per “attività ricettive in esercizi di ristorazione” in quanto neanche nella parte descrittiva è meglio esplicitato il rapporto tra una attività e l'altra: manca un parametro (ad esempio il numero delle camere rispetto alla superficie di somministrazione) che differenzi questa tipologia dall'albergo in senso stretto.

E' indispensabile quindi definire più puntualmente i requisiti minimi e le dimensioni delle tipologie ricettive, per evitare forme di concorrenza sleale

Infine, la disposizione “di chiusura” che definisce “struttura ricettiva” - sia essa alberghiera o extralberghiera - “ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie” rischia di ampliare ulteriormente le tipologie di attività vanificando, a nostro parere, l'obiettivo di trasparenza e garanzia per turisti, ma anche operatori, che il codice stesso si prefissa.

Per quanto riguarda inoltre la definizione dell'attività ricettiva, occorre tenere conto dell'evoluzione della domanda turistica e delle sempre nuove esigenze del turista, che hanno profondamente modificato il modo di essere di tali imprese. Una definizione più aperta di quella contenuta nel Codice permetterebbe all'imprenditore di dare risposte alle richieste della clientela, adeguandosi agli standard europei.

Le strutture ricettive hanno ormai abbinato al tradizionale servizio di “vitto e alloggio” altri numerosi servizi: centri benessere, palestre, impianti sportivi, servizi congressuali, intrattenimento, spiaggia, etc., in una logica che – anche con l'eventuale l'ausilio di convenzioni con strutture esterne – valorizza le formule all-inclusive tipiche di un turismo non più “stanziale”, ma di “scoperta”, “di esperienza”.

Quanto descritto è ormai non più una tendenza, bensì una realtà per le nostre imprese ricettive., un modo di porsi delle stesse nei confronti dei clienti e del territorio.

Occorre, dunque, dare rilievo a tutto questo, definendo chiaramente cosa debba intendersi per “servizi accessori”, includendo nel concetto i servizi sopra richiamati a titolo esemplificativo, siano essi erogati presso la struttura ricettiva, sia all'esterno grazie ad apposite convenzioni.

Nello stesso senso, occorre stabilire in maniera chiara che , allorché la struttura ricettiva fornisca anche indirettamente tali servizi accessori non trova applicazione la disciplina sui pacchetti tutto compreso , non configurandosi la fattispecie in questione alla stessa stregua di quella prevista dalla relativa disciplina in questo testo unico ripresa all'art. 36 – potendo fare a meno, nella propria promo - commercializzazione, nell'erogazione e nella fatturazione di tali servizi – della necessità d'essere assistita da un'agenzia di viaggio.

Entriamo nel dettaglio delle modifiche proposte:

**Articolo 3:** si propone di cassare le parole <<e commisurati ad un giusto rapporto qualità / prezzo>> in quanto la definizione del prezzo compete al mercato e non allo Stato.

**Articolo 4:** al comma 2, dopo le parole “costituiscono condizione” aggiungere le seguenti <<per l'esercizio dell'attività turistica e>>.

**Articolo 5:** al fine di evitare l'alimentarsi di fenomeni di concorrenza sleale, è opportuno aggiungere, dopo le parole <<di cui all'articolo 4>> le seguenti parole <<, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, >>.

**Articolo 6:** si propone di sostituire le parole <<servizi di ospitalità>> con le parole <<servizi di accoglienza>>.

**Articolo 10:** si prevedono iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani diplomati e laureati, ma fra i soggetti coinvolti nella realizzazione di percorsi formativi non vi sono le imprese. Si propone pertanto di aggiungere dopo le parole <<Trento e Bolzano>> le seguenti parole: <<sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative>>. Si propone di aggiungere dopo le parole <<con altri enti di formazione>> la seguente parola <<accreditati presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano>>, e di eliminare le parole <<e con gli ordini professionali>>.

**Articolo 11:**

- si propone di conservare la esistente classificazione delle strutture ricettive in “strutture ricettive alberghiere”, “strutture ricettive extralberghiere” e strutture ricettive all'aperto”, e eliminando le strutture di mero supporto.
- si propone di aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma 1 bis <<**I soggetti che non svolgono l'attività di cui ai commi che precedono non possono utilizzare, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, le parole “albergo”, “hotel”, “pensione”, “locanda”, “resort”, “mueblè”, “garni”, “palazzo”, “palace”, “residenza”, “residence”, “motel”, “villaggio”, “villaggio albergo”, ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo>>. (il concetto è mutuato da quanto già previsto all'articolo 21 per l'intermediazione; analogo concetto è contenuto nella legge sul termalismo) .**
- si propone inoltre di sostituire il comma 2 con il seguente: <<**Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità**

esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la fornitura di prodotti e servizi accessori, quali la vendita di giornali, riviste, libri, supporti per uso fotografico e audiovisivo, cartoline e francobolli, prodotti per l'igiene, souvenir, biglietti di ingresso per musei o eventi, nonché servizi congressuali, ricreativi, di animazione, di benessere e fitness, anche erogati al di fuori della struttura ricettiva tramite apposite convenzioni, fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.>>

**Articolo 12:** si propone di spostare la tipologia degli "alberghi diffusi" tra le attività extralberghiere. Si propone inoltre di eliminare la tipologia dei "bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale".

**Articolo 14:** appare opportuno spostare l'articolo tra le disposizioni comuni (capo III), al fine di renderlo applicabile anche alle attività non alberghiere.

**Articolo 15:** si propone di eliminare la tipologia delle "residenze d'epoca extralberghiere". Al comma 6, riteniamo che vada riconsiderata la qualificazione di attività non imprenditoriale, in quanto altera in maniera abnorme la concorrenza. Si propone di sostituire il comma 8 con il seguente: <<**Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da non più di x camere, gestite in modo complementare all'interno di un esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali**>>.

**Articolo 18:** il contenuto della disposizione si sovrappone parzialmente con quanto previsto dall'articolo 13.

**Articolo 19:** si propone di aggiungere il seguente: comma 9 << **Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è così sostituito:**

*"3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a comunicare alle Questure le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. In alternativa, è consentita la consegna, entro lo stesso termine, all'autorità locale di pubblica sicurezza di un elenco cartaceo contenente le generalità delle persone alloggiate."*

Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

*"4. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000.">>*

**Articolo 32:** al comma 1, si propone di aggiungere in coda al comma la locuzione <<fermo restando l'obbligo di esercitare l'attività nel rispetto delle medesime regole e condizioni previste per la generalità delle imprese turistiche (es. apertura partita iva, rilascio di ricevute fiscali, registrazione degli alloggiati, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli alimenti, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, applicazione dei contratti collettivi di lavoro, etc.)>>.

**Articolo 36:** si propone di aggiungere un nuovo comma: <<3. Non integra la definizione di pacchetto turistico l'eventuale fornitura, da parte dell'impresa ricettiva, alla propria clientela, di biglietti per musei, esposizioni ed eventi, nonché servizi ricreativi, di animazione, congressuali, di benessere e fitness, anche erogati al di fuori della struttura ricettiva tramite apposite convenzioni, fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità>>.

**Articolo 60:** non è citato in alcun modo il ruolo delle rappresentanze d'impresa, né in fase di attivazione del Comitato né in fase di funzionamento.

**Articoli 64 e 67:** relativamente alla attribuzione delle Medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e per gli italiani all'estero, si propone di allargare alle organizzazioni di categoria del settore la partecipazione alle Commissioni costituite per l'accertamento dei titoli previsti per il conferimento dell'attestazione.



Onorevoli Senatori,

l'Atto del Governo al vostro esame, adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 ottobre scorso su proposta del Ministro del turismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della giustizia e della finanze, è il frutto di un'opera di codificazione che non ha visto partecipare nessuna delle scriventi Associazioni e che è stato peraltro oggetto di osservazioni separatamente espresse dalle stesse all'Ufficio Legislativo del Ministro del Turismo al termine dello scorso mese di ottobre, non appena ne è stato reso pubblico il testo.

Al termine del percorso che ha visto pronunciarsi sul medesimo atto la Regioni, le Province, i Comuni ed il Consiglio di Stato e nel corso dell'iter parlamentare che porta ora il Codice al vaglio di codesta autorevole Commissione del Senato della Repubblica, Fiavet – Federazione delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo – e Federviaggio – Federazione del Turismo Organizzato – entrambe aderenti a Confturismo-Confcommercio, intendono qui di seguito aggiornare ed esprimere in maniera congiunta le posizioni delle categorie rispettivamente rappresentate circa la formulazione del provvedimento.

Fiavet e Federviaggio – nel confermare la piena disponibilità dei propri rappresentanti e tecnici per ogni approfondimento ritenuto necessario - si augurano vivamente che l'apporto fornito con il presente documento sia condiviso nelle linee di impostazione dalla X Commissione Senato e da questa fatto proprio nell'espressione del parere che essa dovrà formulare al Governo come risultato dell'analisi in corso di svolgimento.

Quanto sopra, in combinazione con ciò che ha autorevolmente dichiarato il Ministro del Turismo nei giorni scorsi circa la disponibilità ad accogliere i suggerimenti delle associazioni di categoria, salvo quelli che trovano formale ostacolo nella normativa comunitaria, ci si augura possa portare all'emanazione di un Codice condiviso da tutte le componenti del sistema dell'intermediazione e del turismo organizzato che pure non hanno potuto prendere parte alla sua stesura iniziale e che sia elemento di crescita per l'intero turismo italiano.

Roma, 9 marzo 2011

Cinzia Renzi  
Presidente Fiavet



Maria Concetta Patti  
Presidente Federviaggio



## PREMESSA

Il 21 gennaio 2011 il Consiglio di Stato – con il parere numero 5315/2010 – si è espresso in merito al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo e attuazione della direttiva 2008/112/ce relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, rivendita e scambio.

Il parere esprime considerazioni in merito all'opportunità di riformulare, integrare ed in taluni casi sopprimere punti specifici dell'articolato. In particolare il Consiglio di Stato si pronuncia con proposte di modifica sugli articoli:

numero 1 – Ambito di applicazione;  
numero 2 – Principi sulla produzione del diritto in materia turistica;  
numero 3 - Principi in tema di turismo accessibile;  
numero 4 – Imprese turistiche;  
numero 5 – Imprese turistiche senza scopo di lucro;  
numero 7 – Principi e competenze;  
numero 8 – Misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici;  
numero 11 – Classificazione;  
numero 15 – Strutture ricettive extralberghiere;  
numero 16 – Strutture ricettive all'aperto;  
numero 17 – Strutture ricettive di mero supporto;  
numero 19 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive;  
numero 24 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo;  
numero 45 – Mancato o inesatto adempimento;  
numero 51 – Reclamo;

nonché sul posizionamento - all'interno del provvedimento in esame - dell'allegato n.2, relativo appunto al recepimento della direttiva 2008/112/ce.

In considerazione della piena condivisibilità degli argomenti espressi a supporto delle tesi espresse dal Consiglio di Stato circa i punti di cui sopra – oltre che dell'autorevolezza della fonte – le scriventi Associazioni né raccomandano la tenuta in conto da parte di codesta Commissione Parlamentare, con particolare riferimento alle **formulazioni suggerite per gli articoli 24, 45 e 51**, di diretto interesse delle categorie rappresentate, ed alle quali ci si augura che il Governo voglia attenersi nella finale stesura del provvedimento.

Inoltre, nell'analisi riportata nelle pagine seguenti, Fiavet e Federviaggio propongono emendamenti sul testo del Codice del Turismo relativamente agli articoli:

### **10 – Percorsi formativi**

**34 – Ambito di applicazione**

**35 – Definizioni**

**36 – Pacchetti turistici**

**52 – Fondo di garanzia**

che – debitamente motivate – vengono portate all'attenzione di codesta autorevole Commissione auspicandone la condivisione.

**ANALISI DELL'ARTICOLATO  
DEL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO  
E MERCATO DEL TURISMO**

**ARTICOLO 10 Percorsi formativi**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>  | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>  |
|--|--|
| ART. 10<br>Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nonché il Ministro della Gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzato, previo accertamento delle risorse disponibili da effettuarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo sviluppo di corsi orientati alla preparazione di giovani operatori | ART. 10<br>Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nonché il Ministro della Gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è autorizzato, previo accertamento delle risorse disponibili da effettuarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con le associazioni di categoria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo sviluppo di corsi orientati alla preparazione di giovani operatori |

**MOTIVAZIONE**

Si ritiene necessario inserire tra i soggetti che possono sottoscrivere accordi per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori al fine di svolgere percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico, anche le Associazioni di categoria, oltre agli Istituti di Istruzione, all'università e agli altri Enti di Istruzione e Ordini professionali. Quanto qui sostenuto è peraltro già previsto nella Direttiva Qualifiche.

**ARTICOLO 34 – Ambito di applicazione (art. 82 D.Lgs 206 2005  
Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>  | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione</b></p> <p><b>1.</b> Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 36, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 35.</p> <p><b>2.</b> Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tal caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione del diritto di recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto di recesso determina l'applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p><b>3.</b> La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.</p> <p><b>4.</b> Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione</b></p> <p><b>1.</b> Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall'articolo 36, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o dall'intermediario, di cui all'articolo 35.</p> <p><b>2.</b> Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . L'esclusione di cui all'art. 55, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo si applica ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza acquistati nei 10 giorni antecedenti la data di partenza. In tal caso il professionista è obbligato a comunicare al consumatore per iscritto l'esclusione del diritto di recesso e l'omessa comunicazione determina l'applicabilità degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p><b>3.</b> La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.</p> <p><b>4.</b> Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. |
|--|--|

### MOTIVAZIONE

Oggetto della richiesta di emendamento è l'applicazione – prevista al comma 2 - del diritto di recesso regolamentato dagli articoli 55 e 64-67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 per i contratti e le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati al di fuori dai locali commerciali.

La normativa è in evoluzione proprio in queste settimane: nei giorni 23 e 24 marzo infatti la sessione plenaria del Parlamento Europeo voterà la nuova direttiva sui diritti dei consumatori (2008/0196 COD) che espressamente prevede la non applicabilità del summenzionato diritto di recesso alle vendite a distanza e fuori dai locali commerciali di pacchetti di viaggio.

Meglio sarebbe pertanto eliminare direttamente ogni riferimento agli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 dal comma 2 dell'articolo in esame, che terminerebbe pertanto al primo periodo.

Tuttavia, seppure per pochi giorni ancora, pur dandone per scontata l'adozione nella forma proposta al voto del Parlamento, tale esclusione non è ancora contemplata nella normativa comunitaria vigente. Si può pertanto – allo stato – semplicemente raccomandare al Governo di monitorare con efficacia l'evoluzione normativa comunitaria in atto ed al contempo suggerire l'adozione della formulazione proposta in emendamento la quale, tenendo conto della non derogabilità della norma attualmente in vigore, ne opera la lettura combinando il disposto degli articoli dal 64 al 67 con quello del comma 2 lettera a) dell'articolo 55 sempre del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. In questo modo si giunge alla non esercitabilità da parte del consumatore del diritto di recesso nei casi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni dalla conclusione del contratto.

**ARTICOLO 35 – Definizioni (art. 83 D.Lgs 206 2005 Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>  | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizioni</b></p> <p><b>1.</b> Ai fini del presente capo si intende per:</p> <p><b>a)</b> organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza o rende comunque possibile, anche per via elettronica, la combinazione degli elementi di cui all'articolo 36 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;</p> <p><b>b)</b> intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 36 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;</p> <p><b>c)</b> turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.</p> <p><b>2.</b> L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Definizioni</b></p> <p><b>1.</b> Ai fini del presente capo si intende per:</p> <p><b>a)</b> organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza o rende comunque possibile, anche per via elettronica, la combinazione degli elementi di cui all'articolo 36 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;</p> <p><b>b)</b> intermediario: il soggetto che non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 36;</p> <p><b>c)</b> venditore: il soggetto che professionalmente vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 36 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi disaggregati;</p> <p><b>d)</b> turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.</p> <p><b>2.</b> L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.</p> |

## MOTIVAZIONE

La nuova formulazione dell'art. 35 include tra le definizioni, accanto alle tradizionali "figure dell'organizzatore di viaggio" e del "venditore" (entrambi riconducibili all'unica impresa agenzia di viaggio) anche la nuova figura dell' "intermediario", al fine di dare qualificazione giuridica alla categoria dei soggetti "no profit" (associazioni senza scopo di lucro, circoli ricreativi, CRAL, etc.) che hanno tra i loro scopi anche quella di promuovere gite e viaggi per i propri associati.

Per risolvere la problematica della collocazione giuridica tra il soggetto intermediario professionista ("venditore" nella dizione del Codice ) e quella dell'organizzatore professionale, si è voluto inserire tale figura. Tuttavia, al fine di non ingenerare confusioni tra il soggetto che intermedia in maniera non professionale senza scopo di lucro e la filiera commerciale (intermediario – organizzatore) è necessario a nostro avviso eliminare quantomeno il riferimento dell'ultima parte della lettera b) dell'art. 35, e, in particolare, la frase "*...verso un corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici disaggregati...*" tenuto conto che si potrebbe equivocare tale riferimento, imputandolo non all'importo del pacchetto, come sarebbe corretto, (secondo la dizione canonica contenuta nell'art. 36 del Codice), ma alla possibilità di richiedere corrispettivi da parte dell'intermediario non professionista (salvo provarne poi l'assenza di lucro).

**ARTICOLO 36 – Pacchetti turistici (art. 84 D.Lgs 206 2005 Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>  | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pacchetti turistici</b></p> <p>1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:</p> <p><b>a)</b> trasporto;<br/><b>b)</b> alloggio;<br/><b>c)</b> servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 38, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.</p> <p>2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pacchetti turistici</b></p> <p>1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, compresi quelli di studio, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:</p> <p><b>a)</b> trasporto;<br/><b>b)</b> alloggio;<br/><b>c)</b> servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 38, che sono indicati dal turista come espressamente significativi per la soddisfazione di propri interessi ricreativi.</p> <p>2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.</p> |

**MOTIVAZIONE**

Con riguardo all'integrazione del comma 1 che propone di esplicitare la ricomprensione dei viaggi studio fra i pacchetti turistici, si fa presente che Le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 100 del Codice del Consumo hanno un ambito di applicazione diverso rispetto a quello di diritto uniforme introdotto dalla legge 1084/1977 (CCV). L'abrogazione di questo provvedimento di legge – prevista dal Codice del Turismo all'articolo 34 comma 3 - lascerà infatti scoperte alcune tipologie di viaggio che oggi rientrano nell'ambito di applicazione di questa normativa.

Infatti se si ha riguardo al motivo del viaggio, la CCV ha portata più ampia dell'articolo 84 del Codice del Consumo in quanto riguarda i contratti di viaggio in genere anche senza esplicita finalità turistica (ma ad esempio di studio o di lavoro) espressamente indicata nella disposizione del Codice del Consumo.

Con la direttiva 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso il legislatore comunitario si è prefissato il duplice fondamentale

obiettivo da un lato di completare la realizzazione del mercato interno, di cui il settore turistico rappresenta una componente essenziale, e dall'altro di garantire l'attuazione di uniformi strumenti di protezione del consumatore superando così le disparità riscontrabili nei vari Stati membri fra le normative poste alla tutela dell'utente.

Ora, il viaggio studio, pur non avendo ontologicamente finalità ricreativa, molto spesso viene organizzato in occasione delle vacanze scolastiche oppure in ragione di aggiornamenti organizzati per il personale dipendente da società che contrattano con Stati esteri. Di qui la ratio della proposta di estendere espressamente l'applicabilità della disposizione anche ai viaggi di studio.

Per quanto poi attiene all'integrazione della lettera c) dello stesso comma 1, si fa presente che secondo consolidata dottrina la non accessorietà deve essere verificata caso per caso; tale carattere va necessariamente commisurato all'intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di alloggio e di trasporto. La non accessorietà va valutata in relazione alla significatività che riveste con riguardo al pacchetto turistico.

Ora, sempre secondo la stessa dottrina, il servizio è significativo nella misura in cui sia tale per il turista secondo il suo interesse (cfr. *Zunarelli La direttiva Cee n. 90/314 del 13 giugno 1990, pag. 30, Torino 1996*); altra dottrina invece ritenendo inidonea tale soluzione, preferisce valutare la significatività considerando l'oggetto del contratto.

A parere delle scriventi associazioni pertanto l'indicazione espressa da parte del turista della significatività di un servizio non accessorio sottrae l'interprete sia dalla difficoltà che comporta una valutazione circa la natura intrinseca dell'attività economica sia da quella che implica la valutazione in ordine alla significatività del servizio non accessorio.

**ARTICOLO 45 – Mancato o inesatto adempimento (art. 93 D.Lgs 206 2005 Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>   | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mancato o inesatto adempimento</b></p> <p><b>1.</b> Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 44 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considera inesatto adempimento l'inottemperanza, anche lieve, degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.</p> <p><b>2.</b> L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mancato o inesatto adempimento</b></p> <p><b>1.</b> Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.</p> <p><b>2.</b> L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.</p> |

**MOTIVAZIONE**

La formulazione proposta nella richiesta di emendamento coincide con quella espressamente formulata dal Consiglio di Stato nel parere sul provvedimento. Le scriventi Associazioni ne condividono pienamente presupposti e contenuti e ad essa si allineano auspicando che altrettanto faccia il Governo.

**ARTICOLO 51 – Reclamo (art. 98 D.Lgs 206 2005 Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>   | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>   |
|---|---|
| <p><b>ART. 51</b></p> <p><b>Reclamo</b></p> <p>1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.</p> <p>2. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.</p> | <p><b>ART. 51</b></p> <p><b>Reclamo</b></p> <p>1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.</p> <p>2. Il turista deve altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.</p> <p>3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.</p> |

**MOTIVAZIONE**

Anche in questo caso l'inserimento del comma 2 – nel testo attualmente previsto all'articolo 98 del decreto legislativo 206 del 2005 Codice del Consumo - è autorevolmente suggerito dal Consiglio di Stato e condiviso nei presupposti e contenuti dalle scriventi Associazioni. Libero suggerimento delle medesime è invece la sostituzione del verbo "deve" anziché "può" alla prima riga nonché l'inserimento dell'espressione "e non oltre" tra le parole "entro" e "dieci giorni", intendendosi con tali modifiche rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Stato contribuire alla chiarezza della norma. In particolare, la proposta del verbo servile "deve" invece che "può" è coerente con il prevalente indirizzo giurisprudenziale che ha sino ad oggi considerato il termine di reclamo ai sensi dell'articolo 98 del Codice del Consumo quale termine di decadenza.

**ARTICOLO 52 – Fondo di garanzia (art. 100 D.Lgs 206 2005 Codice del Consumo)**

| <b>CODICE DEL TURISMO</b>  | <b>EMENDAMENTO PROPOSTO</b>  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>ART. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Fondo di garanzia</b></p> <p><b>1.</b> L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 46 e 47.</p> <p><b>2.</b> In ogni caso i contratti di turismo organizzato devono essere assistiti da polizze assicurative che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del turista, nel caso di viaggi all'estero e che assicurino assistenza anche di tipo economico in caso di rientro forzato di turisti da Paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.</p> <p><b>3.</b> È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.</p> <p><b>4.</b> L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.</p> <p><b>5.</b> In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati</p> | <p style="text-align: center;"><b>ART. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Fondo di garanzia</b></p> <p><b>1.</b> L'organizzatore e l'intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 46, 47 e 49.</p> <p><b>2.</b> E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.</p> <p><b>3.</b> Il fondo - gestito direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - e' alimentato per il primo anno da una quota pari al 2 per cento dell'ammontare dei premi annuali corrisposti dall'organizzatore e dal venditore per tutte le polizze di cui all'articolo 38, 1 comma, lettera e) e per gli anni successivi da una quota che verrà aumentata o diminuita in base ai criteri fissati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Turismo sentite le Associazioni dei consumatori e di categoria ivi indicate.</p> <p><b>4.</b> La quota è versata dall'Assicuratore entro il 31 dicembre di ciascun anno solare all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuali residui attivi degli esercizi annuali, saranno accantonati a riserva.</p> <p><b>5.</b> In caso di intervento, il Ministero degli Affari Esteri può chiedere il rimborso, totale o</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.</p> | <p>parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio, a coloro che all'estero si siano esposti deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere ed evitare con l'uso della normale diligenza.</p> <p>6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo saranno rideterminate entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentative e l'ANIA e l'ISVAP. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.</p> <p>7. E' fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista, le quali, ove inserite nei pacchetti turistici dagli organizzatori, debbono essere ricomprese nel prezzo forfettario di vendita, di cui all'art. 36, comma 1.</p> |
|---|--|

### MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto tiene conto da un lato della non reperibilità sul mercato assicurativo italiano di polizze atte a coprire le tipologie di rischio enucleate nel testo del Governo e dall'altro della necessità di risolvere in maniera efficace e concreta l'annosa vicenda dell'insufficiente capienza dell'esistente Fondo nazionale di Garanzia del Consumatore di pacchetti turistici prevista all'articolo 100 dal decreto legislativo 206 del 2005 attualmente in vigore.

Si giunge pertanto a suggerire il mantenimento dell'attuale strumento del Fondo di gestione pubblica allargando, però, la base di prelievo dai premi delle sole polizze obbligatorie (quelle a copertura della Responsabilità civile) a quelli di tutte le polizze convenute con il turista e previste all'articolo 38 comma 1, lettera e) del Codice del turismo in esame.

In questo modo si stima – seppure in via prudenziale – che il gettito annuo destinato al Fondo vada a quadruplicarsi pur in permanenza della percentuale di prelievo al 2% attuale.

Una serie di altri aggiornamenti, quali la gestione dei versamenti al Fondo operata direttamente tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la determinazione annua della percentuale di prelievo sui premi delle polizze con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei risultati della gestione degli anni precedenti, l'accantonamento a riserva degli eventuali residui di gestione e l'impegno a decretare entro 6 mesi nuove modalità di gestione del Fondo, completano il panorama dell'ampia proposta emendativa della quale le scriventi associazioni si fanno portatrici.

Si noti da ultimo l'inserimento fra i risarcimenti a fronte dei quali gli operatori sono tenuti a contrarre polizze di copertura della Responsabilità civile di quelli derivanti dal danno da vacanza rovinata di cui all'articolo 49 del provvedimento in esame: tale inserimento corrisponde secondo le scriventi associazioni alla necessità di correggere semplicemente un *lapsus calami* dell'estensore del provvedimento.

In relazione alle assicurazioni facoltative (es. medico - bagaglio, annullamento, etc.) la previsione della possibilità che esse vengano inserite all'interno del pacchetto proposto in vendita, coniuga l'interesse dell'organizzatore di viaggi a proporre mete che hanno fatto emergere concreta rischiosità e che, quindi, richiedono la proposizione di coperture assicurative e l'interesse del consumatore a poter valutare a priori il costo complessivo del pacchetto adeguatamente "garantito" dalle polizze.

Per quanto riguarda il comma IV, si è ritenuto di modificare la precedente disposizione che prevedeva la rendicontazione "in economia" al Bilancio dello Stato dei residui attivi del Fondo di Garanzia, tenuto conto che ciò impedisce una patrimonializzazione del Fondo stesso, che sia idonea a raggiungere disponibilità di "sicurezza" per la gestione in esercizi di bilancio di maggiori criticità dovute a contemporanei fallimenti di più operatori (questione che non è invece attuabile, ove, alla fine dell'esercizio, il residuo attivo viene trasmesso a Bilancio dello Stato, perdendone la disponibilità diretta). Tale proposta si fonda anche sul fatto che gli accantonamenti non provengono da finanziamenti o poste dell'Erario, bensì da una auto alimentazione tramite gettito privato. Da ciò discende l'equità di disporre che il Fondo non perda i residui di gestione a fine anno.



## **STATO DI CRISI DEL SETTORE DEL TURISMO ORGANIZZATO**

Chiuso l'anno 2010 con una secca riduzione del 5% del fatturato, il turismo organizzato italiano ha inaugurato la stagione 2011 con due eventi di enorme rilevanza negativa: lo stop per motivi di sicurezza ai viaggi dapprima verso la Tunisia - che eserciterà gravi ricadute sulle prenotazioni estive – e quindi verso l'Egitto – con effetti ben più devastanti ed immediati.

Quanto sopra apre uno scenario di gravità senza precedenti. Infatti né lo shock seguito agli attacchi del 11 settembre 2001, né il blocco delle mete orientali con lo tsunami del 2004, né il blocco dei cieli europei per l'eruzione del vulcano islandese del 2010, né in generale tutti i gravissimi momenti che il settore ha dovuto affrontare negli ultimi 10 anni, possono essere anche minimamente paragonati a quanto si sta verificando in questi giorni.

L'effetto della caduta di interesse turistico per la Tunisia è certo ma sarà economicamente sensibile solo da Pasqua in poi, con l'inizio della stagione dei viaggi in quel Paese, che comunque registrava l'arrivo di circa 300.000 Italiani all'anno. Al contrario, il deterioramento della sicurezza in Egitto è già risultato nel blocco delle partenze – e chissà per quanto tempo – per la destinazione core business dell'intero comparto a livello nazionale, con circa 1.000.000 di visitatori italiani all'anno, capace di generare da sola oltre un quarto dell'intero fatturato delle imprese che vi operano e del relativo contributo al P.I.L. nazionale.

Già in questa prima fase, il volume di transazioni che vengono a mancare settimanalmente all'appello è di 8 milioni di Euro ma dalla metà di febbraio, anche qualora gli attuali sconsigli ai viaggi decretati dal Ministero degli Affari Esteri venissero rimossi, il summenzionato gap tra fatturati settimanali previsti e realizzati è destinato a crescere ad un ritmo del 25% al mese via via che si avvicina la stagione primaverile ed estiva.

A ciò si aggiunga che i segnali che ci provengono dal mercato del turismo estero verso l'Italia - quello che nel 2010 aveva consentito di limitare al summenzionato 5% la perdita di fatturato del sistema – sono per il 2011 di segno opposto, con una nuova pesante contrazione degli arrivi soprattutto nord

europei e gli effetti negativi della possibile introduzione di tasse sui turisti in Italia.

Il comparto del turismo organizzato è composto da circa 12.000 aziende – contando solo tour operator ed agenzie di viaggi – che impiegano quasi 50.000 addetti - cui si aggiungono altrettante unità con contratti stagionali e a tempo determinato impiegati in Italia e all'estero - per un valore del venduto annuo superiore a 14 miliardi di euro. L'impatto su tale sistema dei fatti di Tunisia ed Egitto è pari a quello che avrebbe sull'industria petrolchimica la sospensione degli approvvigionamenti da tutti i giacimenti mediorientali: in particolare, con il blocco della destinazione Egitto, viene a mancare non solo un quarto del fatturato totale delle vacanze all'estero degli Italiani ma un flusso finanziario di apprezzabile continuità annuale, grazie al richiamo turistico del Mar Rosso, atto a controbilanciare la stagionalità ormai esasperata delle altre mete turistiche scelte dagli Italiani, Italia in testa.

In questa circostanza è davvero difficile compiere delle proiezioni realistiche stante l'enormità degli avvenimenti e la mancanza di precedenti di simile portata. Un mese di fermo dei viaggi, inserito su una situazione di grave appesantimento dei flussi come quella già ora in corso, dovrebbe realisticamente comportare situazioni di grave insolvenza per il 20% delle imprese, con la conseguente messa in mobilità o mancato rinnovo di contratti per 20.000 addetti. A seguire i primi 30 giorni, una crisi pronunciata del settore dei trasporti aerei - charter e di linea – delle società di assistenza aeroportuale, di handling, delle piattaforme di prenotazione e quindi di tutta la filiera del turismo organizzato e dei comparti che a questa forniscono servizi.



## **FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI**

*Il turismo italiano deve essere un prodotto di marca perché l'Italia non può competere sul prezzo.*

*Con il costo del lavoro che abbiamo e sapendo che il lavoro è la componente essenziale del prodotto turistico rischiamo di andare fuori mercato senza una distintività forte di ciò che offriamo ai turisti nazionali ed internazionali*

*Nel mondo tutti hanno un posto dove stare e un modo, oggi sempre più low cost, per arrivarci. E' quindi sul sistema dei servizi che si vince la competizione perchè il sistema di servizi è l'unico in grado di dare mercato al turismo italiano.*

*I servizi sono il tessuto connettivo del nostro turismo e sono la valorizzazione delle risorse complessive che rendono appetibile un luogo. Ma sono anche la materializzazione delle occasioni di spesa del tempo e del denaro che si danno ai turisti.*

*Se vogliamo che in Italia si sviluppi un turismo sostenibile e competitivo dobbiamo superare una visione obsoleta del turismo che non permette di vedere nell'integrazione di differenti servizi il vero punto di forza della nostra offerta.*

*Ecco allora che una maggiore attenzione ai servizi di ristorazione, di intrattenimento e di spiaggia sarebbe il modo giusto per costruire un prodotto turistico fondato sull'integrazione dei servizi anche in considerazione della rilevanza che tali comparti hanno nell'economia turistica italiana.*

## **Osservazioni**

### **TITOLO I**

#### **CAPO II**

##### **Art. 4.**

*La definizione di impresa turistica riportata al comma 1 risulta eccessivamente generica ed astratta per consentire l'avvio di una auspicabile politica attiva di settore, finalizzata al sostegno dei prodotti turistici che si vogliono sviluppare e/o rilanciare, ad es. nell'ambito di quelli bene elencati al comma 2 dell'art. 25 del Codice.*

*Tale eccessiva genericità inficia l'impianto stesso dell'intero Codice orientato opportunamente a coordinare a livello nazionale una politica del turismo, superando l'eccessivo frazionamento e scoordinamento delle azioni incentivanti e delle promozioni.*

*Ad esempio relativamente al "turismo del mare" si potrebbero registrare comportamenti differenti da regione a regione con l'inclusione o meno nelle aziende che lo interpretano (solo il ricettivo di hotel e campeggi, oppure anche gli stabilimenti balneari, la portualità turistica, i negozi, i bar e i ristoranti?). E ancora, nel caso del "turismo gastronomico", oltre al ricettivo, verranno sostenuti i ristoranti, e magari anche i negozi di gastronomia, le cantine, gli artigiani alimentari, gli agricoltori, ecc.?*

*A fronte della nota scarsa disponibilità delle risorse pubbliche (nazionali ed europee) sarà inevitabile che le Istituzioni interessate procedano a una individuazione delle imprese beneficiarie.*

*In quest'ottica il testo del comma 1 dell'articolo 4 (che andrebbe utilmente confrontato non soltanto con la legge del turismo del 1983 ma anche e soprattutto con l'articolo 7 della legge 135 del 2001), indurrà gli enti interessati a contenere i benefici nell'ambito delle sole imprese che hanno un richiamo esplicito nell'ambito del nuovo Codice (in particolare quelle della ricettività e dell'intermediazione). Con ciò smentendo un principio che il mercato del turismo da molti anni già riconosce: il ruolo determinante nell'attrattività turistica del nostro Paese rappresentato dalla ristorazione, dall'intrattenimento, dai servizi di spiaggia. Componenti dell'offerta turistica, questi ultimi, che consentono al sistema turistico nazionale nel suo complesso di competere.*

*Nell'apprezzare, in sostanza, la portata generale della definizione dell'impresa turistica, si richiede di inserire nell'ambito del comma 1 un richiamo esplicito al settore della ristorazione e a quelli ad esso strettamente collegati dell'intrattenimento musicale e dei servizi di spiaggia stabilimenti balneari).*

*Al riguardo è utile precisare che la tipologia di contratto di lavoro per le attività di somministrazione di cui al capoverso precedente è dal dopoguerra ad oggi quella del turismo che nel CCNL Turismo comprende i lavoratori del settore della ricettività dell'intermediazione e della somministrazione, senza diversità contributive e/o di relativi sgravi.*

*Inoltre occorre richiamare che i pubblici esercizi, storicamente, erano oggetto di finanziamento nell'ambito del commercio (l. 517/75) e pertanto la ricomprensione degli stessi nel settore turismo costituirebbe solo uno spostamento da un canale di finanziamento all'altro lasciando, comunque, invariato l'impegno di spesa complessivo.*

*In tale eventualità sarebbe anche auspicabile introdurre una esplicita disciplina di classificazione, allo scopo di fornire ai turisti italiani e stranieri la possibilità di una preventiva valutazione dei singoli segmenti di offerta idonei all'effettuazione di scelte funzionali alle proprie esigenze. Al riguardo occorre tenere presente che diverse norme di legge prevedono la classificazione dei pubblici esercizi (es. misura canone RAI – Diritto di Autore ).*

*Emendamento n. 1*

*Il testo dell'art. 4, comma 1 viene così riscritto :*

- 1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti, di servizi compresi quelli di ristorazione , di balneazione e di trattenimento danzante, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta turistica.*

*Emendamento n. 2*

*2. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale, di tutelare la concorrenza e di garantire più alti livelli di trasparenza dell'offerta e di tutela del turista viene istituito un sistema di rating per la ristorazione , associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti e del livello di rezzo dell'offerta. Con apposito decreto del residente del consiglio dei ministri o del ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori , vengono definiti i parametri di misurazione e della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.*

## **TITOLO VII**

## CAPO II

### PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

*Art. 60 (Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)*

*a) Titolo. E' preferibile inserire le imprese della ristorazione nel settore proprio della ristorazione, appunto, e non in quello dell'enogastronomia, che evoca uno dei prodotti (il cibo) di cui fruisce l'utente, mortificando la componente del servizio che, giustamente, sta assumendo un ruolo sempre più importante nel paradigma di scelta da parte del consumatore.*

*b) c. 1. Analogamente appare una limitazione inaccettabile che l'attestazione venga data alla "cucina italiana", identificando l'impresa con il suo chef, figura che non sempre coincide con il gestore (patròn) dell'attività. L'attestazione deve premiare il conduttore dell'azienda di ristorazione e non soltanto un suo interprete, per quanto prestigioso. Sarebbe pertanto più appropriata la denominazione Maestro della ristorazione italiana" atteso, oltre tutto, che il premio assegnato alle imprese .*

*c) c. 2. Tra le modalità organizzative e procedurali andrebbe subito precisato che la designazione dei candidati dovrebbe essere fatta a cura delle Associazioni di settore rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.*

#### *Emendamento*

*"L'art. 60, c. 1 , viene così sostituito:*

- 1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro della ristorazione italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese del settore che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendo l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e caratterizzazione e tipicità della relativa offerta.*

*Art. 63 (Modalità di attribuzione)*

*c. 2. Nella composizione della commissione o, meglio, delle commissioni (per i ristoranti, per gli alberghi, per la valorizzazione dell'immagine) andrebbe precisato che i tre membri di cui alla lettera e), andrebbero scelti tra nominativi di esperti designati dalle Associazioni di settore rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e andrebbero aggiunti quali membri anche rappresentanti delle Associazioni di imprese del turismo ricettivo e della ristorazione nominati dalle Associazioni di imprese del turismo più rappresentative a livello nazionale.*

#### *Emendamento*

*L'art. 63, c. 2 va così riscritto :*

- 1. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato, è composta:*
  - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che la preside;*
  - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;*
  - c) dal Coordinatore della Struttura di missione del rilancio dell'immagine dell'Italia, ove esistente;*
  - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo –ENIT o da un suo delegato;*
  - e) da tre membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico e designate dalle Associazioni di settore rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*
  - f) da due membri designati da ciascuna delle Associazioni delle imprese del turismo aderenti alle Associazioni di cui alla precedente lettera e).*

*Art. 66 (Modalità di attribuzione)*

*c. 2. Per i tre membri cui alla lettera e) valgono le stesse considerazioni fatte per l'art. 63; va altresì aggiunta una lettera f) con l'indicazione di quattro componenti designati dalle Associazioni composte da operatori italiani all'estero.*

*Emendamento*

*L'art. 66, c. 2 va così sostituito*

- 1. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e composta:*
  - a) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che la presiede;*
  - b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato;*
  - c) dal Coordinatore della Struttura di missione del rilancio dell'immagine dell'Italia,*
  - d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il Turismo –ENIT o da un suo delegato;*
  - e) da tre membri scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico e designate dalle Associazioni di settore rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*
  - f) da quattro membri designati delle Associazioni di rappresentanza delle imprese turistiche italiane all'estero.*



# **SIB-FIPE SINDACATO ITALIANO BALNEARI**

## **Premessa**

Ancora oggi più del 60 % delle correnti turistiche italiane e straniere decide di trascorrere le vacanze al mare in Italia non soltanto per la bellezza delle nostre coste, ma anche perché trova negli stabilimenti balneari quella varietà di offerte e qualità dei servizi che rendono uniche le nostre spiagge e il nostro turismo balneare

Parliamo delle circa 12 mila imprese balneari che vengono gestite sul demanio marittimo, fluviale e lacuale in regime di concessione, garantiscono il lavoro ad oltre 50 mila addetti, con 450 milioni di servizi erogati nell'arco di tempo che va da giugno a settembre ed un movimento economico che nell'arco dell'ultima stagione si può stimare intorno ai 5 miliardi di euro.

Da questi dati si evince come le imprese che costituiscono il "turismo balneare" debbano trovare la loro naturale collocazione e definizione nello schema di decreto legislativo definito "Codice del Turismo" appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

Facendo quindi seguito all'incontro tenutosi il giorno 25 ottobre presso il Suo Ministero, Le scriventi organizzazioni, che rappresentano l'intera categoria degli stabilimenti balneari italiani, formulano i seguenti emendamenti affinché vengano inseriti nel testo definitivo.

## **STRUTTURE BALNEARI**

Art. ...  
(Classificazione)

Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

- a) stabilimenti balneari;
- b) spiagge libere attrezzate;

Art.....  
(Stabilimenti Balneari)

1. Sono stabilimenti balneari quelle imprese le cui strutture sono precipuamente collocate in aree demaniali marine, lacuali e fluviali, specchi acquei e che, attraverso l'uso delle medesime, svolgono attività di natura economica attinenti all'offerta turistico-ricreativa mediante l'organizzazione e la proposta alla clientela di aree attrezzate per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari, caratterizzati dalla presenza di cabine, di servizi igienici, di ambienti destinati a spogliatoi, a servizi di accoglienza ecc., possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti

e bevande, per il commercio al dettaglio, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e per quelle attinenti al benessere della persona, lo svago, lo sport e altre forme d'impiego del tempo libero.

3. Gli stabilimenti balneari sono tenuti a fornire, dietro indicazione di puntuali atti amministrativi emanati dalle autorità competenti ( Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto, ecc.), funzioni e servizi di pubblica utilità ed interesse generale quali l'assistenza e il salvataggio in mare, il primo soccorso, la pulizia e la difesa del litorale, la prevenzione e la tutela dell'eco sistema marino, lacuale e fluviale, ecc.;
4. Gli stabilimenti balneari sono tenuti, nell'ambito di specifici piani redatti dalle autorità competenti ( Regioni, Comuni ), a garantire l'accesso alla battigia considerata unicamente come area destinata al libero transito;
5. Ai fini della classificazione degli standard qualitativi e della pubblicità delle tariffe si applicano gli artt. 13 e 14 del presente decreto.

Art. ....

( Spiagge Libere Attrezzate)

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali marine, lacuali e fluviali che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi quali spogliatoi, armadietti, noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini ecc., nonché piccoli punto di ristoro.
2. La titolarità della concessione per le spiagge libere attrezzate deve essere in capo all'ente pubblico che può esercitarne direttamente la gestione oppure, con le modalità previste dalla normativa vigente, con affidamento a terzi delle attività.
3. Le Regioni, con specifici provvedimenti, devono disciplinare i requisiti dei servizi, le modalità di gestione e organizzative delle spiagge libere attrezzate che ne preservino le funzioni di carattere sociale.
4. L'ente pubblico concessionario deve fissare il tetto massimo delle tariffe dei servizi prestati dietro corrispettivo secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.